Sentenza

n. 159 /2026

g. 31026 **REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito **TENORE** Presidente

Pia **MANNI** Giudice relatore

Barbara **PEZZILLI** Giudice

ha emesso la seguente:

SENTENZA

sulla richiesta di rito abbreviato presentata, ai sensi dell'art. 130 del Codice della giustizia contabile nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **31026** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data

nei confronti del sig.:

B. G. P. (Omissis, Omissis, Omissis, elettivamente domiciliato in Milano, Galleria Passarella n. 1, presso l'avv. Nicolò d'Elia (PEC nicolo.delia@milano.pecavvocati.it) che lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta.

VISTA la richiesta di rito abbreviato presentata ai sensi dell'art. 130 del Codice della giustizia contabile dal convenuto nella comparsa di costituzione depositata in data 25.6.2026;

VISTO il parere favorevole reso il 26.6.2026 dalla Procura Regionale;

VISTO il decreto n. 10/2026 di questa Sezione con il quale è

stata accolta l'istanza di rito abbreviato presentata dal convenuto e fissata l'udienza del 14.10.2026 ai fini della definizione del giudizio;

VISTA la documentazione contabile depositata dal convenuto;

UDITI nell'udienza camerale del 14.10.2026, con l'assistenza del Segretario Irene Laganà, il rappresentante del Pubblico Ministero Fabio D'Aula e l'avv. Federico Montanaro per delega dell'avv. Nicolò D'Elia per il convenuto, omessa la relazione di causa con il consenso delle parti

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione in data 29.12.2025 il Pubblico Ministero, all'esito dell'istruttoria, ha contestato al dott. B. G. P. la causazione di un danno "indiretto", in capo alla ASST di Omissis pari ad euro 12.500,00. Ciò in relazione al sinistro occorso alla paziente sig.ra E. B. il 31.05.2016, quando la stessa si presentava al pronto soccorso Omissis lamentando sintomi dovuti a Omissis, problematica che non sarebbe stata adeguatamente riconosciuta e trattata dai sanitari, né in occasione del primo accesso al P.S., né in occasione di accessi successivi. La paziente, in seguito sottoposta ad intervento chirurgico per rimuovere il suddetto corpo estraneo Omissis proponeva in data 03.08.2017 nei confronti della ASST ricorso ex art. 696 bis c.p.c., Omissis alla richiesta di risarcimento danni per *Omissis) Omissis.Omissis* . La vicenda si concludeva in sede

transattiva, tramite un esborso, a carico dell'Ente, pari ad euro 25.000,00, liquidati in data 26.11.2019 a seguito di provvedimento deliberativo aziendale n. 449 del 18.10.2019. Del suddetto sinistro la Procura contabile riteneva responsabili i dott.ri B. e L. K. notificando agli stessi rituale invito a dedurre, contestando la causazione nei confronti della ASST di un danno "indiretto" pari ad euro 25.000,00, a titolo di colpa grave e nella misura del 50% per ciascuno. Ricevute le deduzioni difensive, la Procura contabile archiviava la posizione della dott.ssa K. e, diversamente, notificava al dott. B. atto di citazione, con richiesta risarcitoria pari ad euro 12.500,00. B, nel costituirsi in giudizio con memoria 25.06.2026, ha presentato tramite il proprio difensore istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 d. lgs. n. 174\16, dichiarandosi disponibile al versamento della somma di €. 2.500,00 (pari al 20% della quota di €.12.500), o tutt'al più della somma omnicomprensiva pari ad €. 3.125,00 (pari al 25% della quota di €.12.500), allegando richiesta di parere, indirizzata alla Procura contabile. Successivamente era versato in atti parere positivo del Pubblico Ministero, reso con memoria in data 26.06.2026, con riferimento però alla somma maggiore tra quelle offerte dal convenuto, ovverosia euro 3.125,00.

Con decreto n. 10/2026 la Sezione ha ammesso il convenuto al rito abbreviato, determinando la somma dovuta in € 3.125,00 in favore dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Omissis

fissando il termine perentorio di gg. 30 dalla comunicazione del provvedimento per il versamento delle suddette somme, in unica soluzione, con conseguente onere in capo a parte convenuta di depositare presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale in copia conforme all'originale la quietanza di pagamento, o altra documentazione attestante in maniera certa e definitiva l'avvenuto pagamento, almeno 5 gg. prima dell'udienza di prosecuzione del giudizio, riservando al definitivo la statuizione sulle spese.

In data 9.10.2026 il convenuto ha depositato la contabile del bonifico eseguito in data 3.8.2026 a favore della ASST di Omissis per l'importo complessivo di € 3.125,00 e la reversale di incasso emessa dalla Amministrazione stessa.

All'udienza del 14.10.2026 il Pubblico Ministero, preso atto dell'avvenuto pagamento, ha chiesto di dichiarare estinto il processo insistendo per la condanna del convenuto al rimborso delle spese di giudizio. L'avv. Federico Montanaro si è associato alla richiesta di estinzione del processo chiedendo la compensazione delle spese di giudizio e l'oscuramento dei dati.

Considerato in

DIRITTO

L'art. 130 CGC ha introdotto, nel processo di responsabilità amministrativo contabile, il rito abbreviato, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire all'erario l'incameramento certo ed immediato delle

somme risarcitorie. La norma stabilisce, così, che: "*il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione*" (comma 1). Stabilisce, poi, la norma che: "*Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno*" (comma 6). In caso di accoglimento della richiesta: "*il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata*" (comma 7). Il collegio, quindi: "*definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese*" (comma 8). La sentenza non è impugnabile (comma 9).

Nella specie, all'udienza camerale odierna, il P.M. nulla ha eccepito in merito all'adempimento degli obblighi di legge e di quelli contenuti nel decreto n. 10/2026 da parte del convenuto.

Il convenuto ha, infatti, provato l'avvenuto pagamento, in unica soluzione e nel termine stabilito, della somma determinata nel decreto suddetto, tramite la produzione della ricevuta del

bonifico di € 3.125,00 eseguito a favore della ASST di Omissis e della documentazione contabile che attesta l'avvenuto incasso della somma da parte dell'Amministrazione.

Il Collegio, preso atto dell'avvenuto pagamento, deve procedere alla definizione del giudizio ai sensi del sopracitato art. 130 CGC.

In base a quanto esplicitamente previsto dall'art. 130, comma 8, CGC, il Collegio deve provvedere anche sulle spese di giudizio. La norma, infatti, non consente, diversamente da quanto previsto per i casi di estinzione del giudizio previsti dall'art. 111 CGC, che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno sostenute; nemmeno è possibile dichiarare che non vi sia luogo a pronuncia sulle spese, come è previsto dall'art. 110 CGC nel caso di rinuncia agli atti del processo.

Non sussistono infine, nella specie, i presupposti per la compensazione delle spese previsti dall'art. 31, comma 3, CGC.

Sul punto, appare condivisibile l'orientamento, già fatto proprio da questa Sezione, secondo cui occorre fare ricorso al principio della soccombenza virtuale (in tal senso, si veda Sezione terza centrale d'appello, n. 104/2018).

In ossequio a tale principio, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono da porre a carico del convenuto in quanto dagli elementi probatori in atti risulta con sufficiente evidenza la responsabilità per l'illecito ascritto.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione

Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

DICHIARA definito il giudizio n 31026 instaurato nei confronti di B. G. P. ai sensi dell'art. 130, comma 8, del Codice di Giustizia Contabile;

CONDANNA B. G. P. al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 93,10 (novantatré/10).

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14.10.2026.

Il Giudice estensore — Il Presidente

(Pia Manni) — (Vito Tenore)

f.to digitalmente — f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 19/10/2026

Il Direttore di Segreteria

(dott. Salvatore Carvelli)

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Il Giudice estensore — Il Presidente

(Pia Manni) — (Vito Tenore)

f.to digitalmente — f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 19/10/2026

Il Direttore di Segreteria

(dott. Salvatore Carvelli)

f.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi del menzionato art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Milano, 19/10/2026

Il direttore della Segreteria

Salvatore Carvelli

f.to digitalmente